



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 87

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni della Legge 145/2018 art. 1, commi da 675 a 685, e del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 art. 182, comma 2, e del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 art. 100 in materia di estensione *ex lege* della durata delle concessioni demaniali marittime.

L'anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 10,50 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

Assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

Applicazione delle disposizioni della Legge 145/2018 art. 1 comma da 675 a 685 e del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 art. 182 comma 2 e del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 art. 100 in materia di estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998, ha esteso a beneficio delle Regioni le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione o meno delle sue aree ad usi turistico - ricreativi, con l'eccezione di quelle interessate da finalità inerenti l'approvvigionamento di fonti di energia;
- l'art. 42 del D.lgs. 96 del 30/03/1999, inerente l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dispone che sono esercite dai Comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n. 112 del 1998, ossia le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 ha preso atto del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni, riconoscendo che incombe sui Comuni la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di interesse nazionale e comprese nel d.p.c.m. del 21/12/1995;
- l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, come modificato dall'art. 34 duodecies della Legge n. 221/2012 di conversione in legge del Decreto Legge n. 179/2012 e dall'art. 1, comma 547 della Legge n. 228/2012, riconosce ai titolari delle concessioni demaniali marittime indicate, in vigore al 31.12.2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, il beneficio della proroga ex lege al 31.12.2020, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-rivcreative da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 24, comma 3 septies, del Decreto Legge n. 113/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 160/2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio", testualmente recita: "*Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*";

RICHIAMATI

- l'art. 1, dal comma 675 al comma 685, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che detta misure relative alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime ed in particolare il comma 675 prevede l'adozione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per fissarne i termini e le modalità;
- i successivi commi 682, 683 e 684 che, rispettivamente, recitano:
682. "Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in

vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.”

683. “Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.”;

684. “Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;

DATO ATTO CHE

- Il richiamato art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 stabilisce:
la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività:
 - a) Gestione di stabilimenti balneari;
 - b) Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) Gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) Esercizi commerciali;
 - f) Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
- Sono assoggettate alle disposizioni di rideterminazione della durata di cui alla L. 145/2018 le concessioni di cui ai richiamati commi 682, 683, e 684;

VISTA la nota prot. 237558 del 11.04.2019 ad oggetto "Effetti applicativi L. 145/2018" con cui la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo ha trasmesso ai comuni costieri disposizioni in merito alla proroga della validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 1 gennaio 2019, secondo cui: "il comma 682 stabilisce la rideterminazione della durata a 15 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo disciplinate dall’art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494";

DATO ATTO che con determinazione R.G. n. 356 del 24.09.2019 il responsabile dell’ufficio tecnico – settore Urbanistica e Ambiente ha effettuato una ricognizione delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 1 gennaio 2019 sul territorio amministrativo di competenza del Comune di Pisciotta rideterminando per effetto della L. 145/2018 la durata di tali concessioni di anni quindici, ossia fino al 31.12.2033;

RICHIAMATO

- Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” e la relativa legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all’art. 182 comma 2, ha ribadito e precisato che “fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’art. 1 commi 682 e seguenti, della L. 145/2018, per la necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni,

diretti ed indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'art. 49 del Cod. Nav., per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”;

- Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 c.d “Decreto Agosto-Rilancio 2” che all’art 100 comma 1 ha stabilito: *Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 , nonche’ alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, nonche’ ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.”;*

RILEVATO

- Che il demanio marittimo e le sue pertinenze appartengono allo Stato, mentre i Comuni, così come meglio esplicato in premessa, esercitano solo un’attività di gestione, dunque con legge dello Stato, che è proprietario del demanio marittimo, è stato esteso il termine di validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative aventi ad oggetto i beni del predetto demanio marittimo, sicché l’Ente gestore può solo svolgere un’attività di completamento esecutivo tesa a verificare l’esistenza di condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione;

CONSIDERATO

- che per le ragioni sopra esposte, occorre dare esecuzione alla normativa statale che ha direttamente modificato la durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, estendendone la validità al 31.12.2033;
- che nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni di legge nazionali sopra richiamate è necessario verificare la permanenza dei requisiti soggettivi, giuridici e tecnici che hanno determinato il rilascio delle singole concessioni demaniali marittime oltre che l’insussistenza di cause di decadenza della concessione in atto;

VISTI

- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000;
- la Legge 145/2018;
- la Legge 77/2020;
- il D.L. 104/2020;
- il D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO dell’istruttoria compiuta dall’area competente, la cui regolarità, validità e veridicità degli atti è attestata da parte del Responsabile di area mediante la sottoscrizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di area economico finanziaria mediante la sottoscrizione del parere favorevole di regolarità contabile;

PROPONE
alla Giunta Comunale

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. ed i.;
2. di prendere atto del dettato normativo di cui all'art. 1, commi 682, 683, 684 della L. 145/2018 e di cui all'art. 182, comma 2 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 e del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 relativo all'estensione della validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa in possesso dei concessionari dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
3. di prendere atto che l'Amministrazione comunale si riserva di adottare una diversa gestione delle concessioni demaniali marittime nel caso di sopravvenienza di disposizioni, anche comunitarie direttamente applicabili nell'orientamento italiano, che dovessero ridurre o eliminare del tutto l'estensione del termine di validità delle concessioni demaniali de quibus senza alcun compenso né indennizzo;
4. di approvare lo schema di avviso allegato che è parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
5. di fornire indirizzo al Responsabile del Settore Governo del Territorio per la predisposizione dei necessari provvedimenti amministrativi ed ogni altra opportuna attività gestionale al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa, dare notizia dei procedimenti di estensione della validità delle singole concessioni demaniali marittime, raccogliere le relative comunicazioni di volontà dei concessionari ed attivare le procedure per l'aggiornamento del SID.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
ing. Aurelio Positano



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 02 DIC. 2020



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09.11.2020

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*);
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000*);

Dalla Residenza Municipale, 02 DIC. 2020



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'*art. 125 del D.Lgs. 267/2000*.

Dalla Residenza Municipale, 02 DIC. 2020

